

FONDO PENSIONE APERTO CATTOLICA GESTIONE PREVIDENZA

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa per i potenziali aderenti al Fondo Pensione Aperto Cattolica Gestione Previdenza.

La società che gestisce il fondo pensione si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Tipologie e misura dell'anticipazione

L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi:

1. per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
2. per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli;
3. per la realizzazione sulla prima casa di abitazione (dell'iscritto o dei figli), degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
4. per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

Le anticipazioni per far fronte a spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, a seguito di gravissime situazioni relative all'aderente, al coniuge e ai figli, possono essere richieste in qualsiasi momento (a prescindere, quindi, dal periodo di partecipazione a forme pensionistiche complementari) in misura non superiore al 75% dell'intera posizione. Quelle per acquisto, ristrutturazione o manutenzione della prima casa di abitazione possono essere richieste, sempre fino al 75% della posizione, decorsi otto anni dall'iscrizione a forme pensionistiche complementari.

Per quanto attiene all'acquisto della prima casa di abitazione, l'anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui il pagamento risulti effettuato solo dal coniuge dell'iscritto in regime di comunione legale dei beni, nel presupposto che l'immobile rientra ex lege nel patrimonio dell'iscritto stesso.

Gli interventi edilizi di cui al precedente punto 3. ammessi sono i seguenti (lettere a, b, c, e d del comma 1, art. 3 del DPR 380/2001):

- "interventi di manutenzione ordinaria", ovvero gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- "interventi di manutenzione straordinaria", ovvero le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- "interventi di restauro e di risanamento conservativo", ovvero gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

- “interventi di ristrutturazione edilizia”, ovvero gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Le anticipazioni per ulteriori esigenze dell'iscritto possono essere richieste decorsi otto anni dall'iscrizione e per un importo non superiore al 30% della posizione. Sono da ricondurre a tale ambito anche le anticipazioni fruibili durante i periodi di godimento dei congedi per la formazione e per la formazione continua, di cui all'art. 7, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53 e quelle connesse alla fruizione dei congedi parentali, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Tali forme di anticipazione possono essere, pertanto, richieste con tali limiti.

È facoltà dell'iscritto di conseguire più anticipazioni successive, senza limitazioni di ordine temporale tra una richiesta e l'altra, al verificarsi degli eventi previsti; tuttavia, a fronte di ciascuna richiesta di anticipazione e prima dell'erogazione della stessa, la forma pensionistica deve controllare che le somme complessivamente erogate all'iscritto a detto titolo (a fronte anche di precedenti richieste di anticipazioni) non risultino superare il tetto del 75% del totale della posizione individuale. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono, infatti, eccedere il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. In caso di eventuale superamento del predetto massimale, l'importo da erogarsi sarà ridotto entro il limite consentito.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni, si considerano utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Documentazione

Per richiedere l'anticipazione occorre compilare e sottoscrivere l'apposito modulo. A seconda della tipologia, è necessario poi produrre la documentazione di seguito indicata.

L'anticipazione per spese sanitarie può essere richiesta se le terapie o gli interventi sono necessari e straordinari. Al riguardo, ferma restando l'esigenza di un'attestazione da parte della competente struttura pubblica circa l'esigenza delle terapie o degli interventi, le terapie o gli interventi stessi devono assumere carattere di rilievo per importanza e delicatezza dal punto di vista medico ed economico. Quindi, l'iscritto deve corredare la domanda della documentazione (preventivo di spesa, certificazioni mediche, ecc.) idonea a valutare l'eccezionalità della terapia o dell'intervento (invece, non è richiesto che si dimostri l'impossibilità di fruire del servizio sanitario gratuito). In relazione alla tipologia e all'urgenza delle spese, le somme richieste a titolo di anticipazione possono essere liquidate anche prima della terapia o dell'intervento, sulla base di preventivi o altri documenti idonei, fermo restando l'obbligo dell'iscritto di produrre tempestivamente la documentazione fiscale comprovante la spesa effettivamente sostenuta, non appena disponibile. Nell'ambito della spesa sanitaria a fronte della quale l'anticipazione è concessa possono essere comprese le spese di viaggio e soggiorno, relative anche al familiare che presti eventualmente assistenza al lavoratore beneficiario dell'anticipazione.

Per quanto riguarda l'acquisto della prima casa di abitazione, sottolineata l'esigenza di documentare che si tratti della casa da destinare a prima abitazione, l'anticipazione può essere richiesta anche sulla base del contratto preliminare, ferma restando la necessità della presentazione dell'atto notarile una volta effettuata la stipula. Quanto alle ipotesi di acquisto della proprietà diverse dall'ordinario acquisto da terzi (mediante contratto di compravendita), l'anticipazione può essere richiesta anche per l'acquisto in cooperativa o per la costruzione in proprio; nel primo caso, è necessario produrre l'atto di assegnazione dell'alloggio, nel secondo il titolo di proprietà del terreno, la concessione edilizia e le fatture relative alle spese di costruzione.

Anche per richiedere l'anticipazione per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia occorre documentare che si tratti di interventi relativi alla casa destinata a prima abitazione, nonché fornire le fatture o ricevute fiscali attestanti gli oneri sostenuti.

Rinvio

Il trattamento fiscale dell'anticipazione è descritto nel Documento sul regime fiscale. Per altre informazioni, si consiglia la lettura dell'art. 14 del Regolamento del Fondo.